




LEGAMBIENTE

dossier "ombrina mare"



storie e numeri di un'operazione insensata

10 Aprile 2013

PREMESSA

Non accenna a fermarsi la corsa al petrolio in Italia; e un governo dimissionario, con un vero e proprio colpo di mano vara una **Strategia Energetica Nazionale**¹ che tutela ed incentiva le fonti fossili.

Un paradosso per il **Bel Paese** dove **trivellazioni selvagge**, per lo sfruttamento di scarsissime risorse petrolifere e per un esiguo ritorno economico, rischiano di ipotecare il futuro mettendo in pericolo ambiente, paesaggio, agricoltura, turismo e salute pubblica.

Si tratta di una **prospettiva insensata** che non ridurrà né la bolletta energetica né la dipendenza dall'estero in quanto, secondo le stime dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico le riserve certe di petrolio disponibili nei fondali marini, pari a 10,3 milioni di tonnellate, coprirebbero ai consumi attuali **solo 7 settimane del fabbisogno nazionale**. Non solo: anche attingendo al petrolio presente nel sottosuolo terrestre, il totale delle riserve certe nel nostro Paese verrebbe consumato in appena 13 mesi. Infine, considerato che il prezzo degli idrocarburi è stabilito su base mondiale non vi è possibilità alcuna, senza un intervento pubblico, che a trarre beneficio dalle trivellazioni possano essere i consumatori italiani.

Intanto però, al momento il sostegno pubblico è certo per le compagnie petrolifere che, tra canoni irrisori, royalties bassissime, esenzioni e riduzioni dei valori unitari e sussidi alle fonti fossili, vedono il **Bel Paese come terra e mare di conquista**.

Particolarmente **grave la situazione**, e **altrettanto** saranno **le conseguenze**, per l'**Abruzzo** che, nell'inquietante quadro del Ministro (del petrolio) Passera, sarebbe **condannato a regione petrolchimica**. La Strategia Energetica Nazionale individua infatti, per l'Abruzzo un elevato potenziale di sviluppo degli idrocarburi che, sotto la prospettiva *di base logistica per lo sviluppo di nuove attività estrattive per l'intero Sud Italia*, prefigura un vero e proprio **distretto energetico del fossile**.

Tutto questo, a dispetto degli interessi economici e della volontà ampiamente maggioritaria della popolazione.

Ombrina Mare si inserisce in questo contesto, e considerato il livello avanzato del progetto, rischia di fare da apripista alla nuova strategia delle trivellazioni.

Il dossier "*Ombrina Mare: storie e numeri di una operazione insensata*" vuole così contribuire alla discussione, cercando di portare a conoscenza della popolazione abruzzese le tante forzature normative, le presunte compiacenze e l'aleatorietà dei numeri che ancora una volta, come per il centro oli di Ortona, non convincono.

INQUADRAMENTO


Ombrina Mare è un programma di sviluppo di idrocarburi, liquidi e gassosi, della Medoilgas Italia S.p.A., società del Gruppo Mediterranean Oil & Gas Plc, quotata all'Alternative Investment Market (AIM) di Londra.

L'intervento interessa un tratto della Costa dei Trabocchi che, sin dagli inizi delle esplorazioni dei mari italiani, è stata oggetto di attenzione delle compagnie petrolifere.


¹ Decreto Interministeriale 8 marzo 2013. *Approvazione del documento di Strategia Energetica Nazionale (in via di pubblicazione)*;

Le prime indagini furono condotte nel periodo 1955 – 1970 dall'AGIP alla quale seguì, nel periodo 1970 – 1973, la **Gulf Italia**; entrambe, comunque, rinunciarono alla coltivazione.

L'esperienza proseguì nel periodo 1975 – 2000 con la **ELF Italiana** che realizza i pozzi Rombo Mare e Aguglia I, risultati sterili, e il pozzo Ombrina Mare I che, pur risultato mineralizzato ad olio e gas, non garantiva un programma di coltivazione.



www.unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/cartografia/cartatitoli.pdf




www.medoilgas.com/operations/italy/ombrina-mare.aspx

PERMESSO DI RICERCA B.R269.GC

Terminata l'esperienza delle grandi compagnie petrolifere, la vicenda Ombrina Mare riprende vita, nelle forme oggi note, nell'agosto 2002 allorquando, la Società Gas della Concordia S.p.A., con sede legale a Roma e sede amministrativa a Concordia sulla Secchia (MO), inoltra richiesta di istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata d.491B.R.-GC, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Superata la fase istruttoria, in data 5 maggio 2005, la Società Gas della Concordia S.p.A. ottiene il permesso di ricerca denominato B.R269.GC, con durata di anni 6 e una superficie a mare di 271,25 Km² estesa lungo il tratto compreso tra Ortona e Torino di Sangro.

L'istanza non è stata sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale in quanto, il Ministero dell'Ambiente ne dispone l'esclusione delle attività di prospezione geofisica, rimandando la procedura alla sola perforazione del pozzo esplorativo.



Permesso di Ricerca
B.R269.GC

Il 26 aprile 2005, la Società Gas della Concordia S.p.A, con atto registrato in data 5 maggio 2005 (stesso giorno della concessione del permesso di ricerca), cede l'intero ramo d'azienda alla sua controllata Società Intergas Più S.r.l. che, in data 28 luglio 2005, diventa titolare² del permesso di ricerca.

In data 3 novembre 2006, la Società Intergas Più S.r.l., presenta al Ministero dell'Ambiente istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione del pozzo esplorativo Ombrina Mare 2, che riceve parere favorevole il 6 dicembre 2007.

A seguito della modifica della denominazione, della ragione e della sede sociale³, in data 11 marzo 2008, la Società Intergas Più S.r.l. chiede al Ministero dello Sviluppo Economico l'intestazione delle quote di titolarità dei permessi di ricerca e delle

² Decreto Ministeriale 28 luglio 2005. Trasferimento, alla Società Intergas Più, della titolarità della Società Gas della Concordia relativa al permesso di ricerca «B.R269.GC»;

³ Società Intergas Più S.r.l.. Delibera assembleare del 12 febbraio 2008

concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Medoilgas Italia S.p.A., successivamente accordata⁴ in data 16 aprile 2008.

Sul passaggio di quote dalla Società Intergas Più S.r.l. alla Società Medoilgas Italia S.p.A. è stata presentata un'interrogazione parlamentare⁵ ai Ministri dell'Economia e dell'Ambiente di cui, a seguire, si riporta uno stralcio:

interrogano: Zamparutti Turco, Farina Coscioni, Mecacci, Bernardini Beltrandi Secondo una ricostruzione del settimanale lucano Il Resto (articolo del 12 luglio 2008), la società «Gas della Concordia Spa» (poi Coopgas), di Concordia sul Secchia (Modena), il 26 aprile 2005, avrebbe ceduto per 11,2 milioni di euro alla sua controllata «Intergas Più» tutto il ramo d'azienda riguardante 17 permessi di coltivazione e 5 permessi di ricerca,, dopo solo otto giorni, il 4 maggio 2005, la Intergas Più sarebbe stata acquistata per soli 10.000 euro da una multinazionale di diritto inglese, la «Mediterranean Oil and Gas Company»; la società inglese avrebbe poi assicurato il pagamento del valore reale della società italiana attraverso la sottoscrizione di azioni e obbligazioni convertibili da parte della Mizuho International, con sede a Londra, la Shepherd Investments International, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, e la Stark Investment, con sede nelle Bermuda.
Risponde: Adolfo Urso Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico Se, al di là dei diecimila euro pagati il 4 maggio 2005 da «Mediterranean Oil and Gas Company» per l'acquisto di « Intergas Più » risulti che il valore reale di quest'ultima sia stato successivamente pagato attraverso sottoscrizioni di quote azionarie, e di quale società o banca. Il Ministero dello sviluppo economico non è a conoscenza delle condizioni stabilite nel contratto di vendita né di eventuali altre pattuizioni tra le parti, in quanto ciò esula dalle proprie competenze.

Il 23 giugno 2008, la Società Mediterranean Oil & Gas Plc comunica il completamento del pozzo Ombrina Mare 2, risultato mineralizzato ad olio e a gas, che la Società Italiana Mineraria (SIM) certifica in 20.000.000 di barili di olio di riserve accertate (1P e 2P) e in 140-250.000.000 standard metri cubi di gas.

Il 23 febbraio 2011, la Società Medoilgas Italia S.p.A. inoltra al Ministero della Sviluppo Economico istanza di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca, successivamente accordata⁶ in data 7 novembre 2011, con efficacia dal 5 maggio 2011 al 5 maggio 2012.

Il 29 aprile 2011, la Società Medoilgas Italia S.p.A. presenta al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di riduzione del permesso di ricerca, in modo da renderlo coincidente con l'area dell'istanza di concessione di coltivazione d30B.C.-MD, che viene concessa⁷ in data 7 novembre 2011.

⁴ Decreto Ministeriale 16 aprile 2008. Cambio di intestazione, dalla Società Intergas Più, alla Società Medoilgas Italia, delle quote di titolarità relative a permessi di ricerca e concessioni di coltivazione; contestualmente, la Società Medoilgas Italia è confermata rappresentante unica nei titoli nei quali ricopriva tale qualifica con la precedente denominazione sociale;

⁵ Camera dei Deputati. Atti Parlamentari. XVI Legislatura - Allegato B ai Resoconti - Seduta del 9 giugno 2009;


⁶ Decreto Ministeriale 7 novembre 2011. Sospensione del decorso temporale e riduzione dell'area del permesso di ricerca «B.R269.GC»;

⁷ Decreto Ministeriale 7 novembre 2011. Sospensione del decorso temporale e riduzione dell'area del permesso di ricerca «B.R269.GC».

Il 23 febbraio 2011, la Società Medoilgas Italia S.p.A. avanza al Ministero della Sviluppo Economico istanza di **proroga triennale del permesso di ricerca** che viene concessa⁸ in data 27 aprile 2012.

ISTANZA DI CONCESSIONE d30 BC MD

A seguito delle ricerche condotte nel 2008, in data 17 dicembre 2008 la Società Medoilgas Italia S.p.A. presenta al Ministero della Sviluppo Economico istanza di **concessione denominata d30B.C.-MD** ricadente all'interno del permesso di ricerca B.R269.GC..



In data 3 dicembre 2009, Società Medoilgas Italia S.p.A. inoltra al Ministero dell'Ambiente istanza di **pronuncia di compatibilità ambientale** relativa al progetto *di Sviluppo del giacimento Ombrina Mare nell'ambito dell'istanza di conferimento della Concessione di coltivazione convenzionalmente denominata d30B.C.-MD.*

In data 7 ottobre 2010, con parere 541, la Commissione nazionale Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVA) esprime **giudizio negativo di compatibilità ambientale** in quanto, la concessione di coltivazione risulta ricadente all'interno delle aree di interdizione individuate dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 (Decreto Prestigiacomo).

In data 8 novembre 2010, il Ministero dell'Ambiente comunica alla Società Medoilgas Italia S.p.A., *prima della formale adozione di un provvedimento negativo*, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

In data 22 novembre 2010, la Società Medoilgas Italia S.p.A. invia al Ministero dell'Ambiente le proprie osservazioni circa il parere negativo espresso dalla Commissione nazionale Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale.

In data 11 luglio 2012, il Ministero dell'Ambiente, in virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto Sviluppo) che modifica i termini del

⁸ Decreto Ministeriale 7 novembre 2011. *Sospensione del decorso temporale e riduzione dell'area del permesso di ricerca «B.R269.GC.».*

Decreto Prestigiacomo, scrive alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVA), non avendo la scrivente, nelle more degli adempimenti di cui all'art. 10bis della Legge 241/90, ancora conclusa la procedura di VIA con decreto di compatibilità ambientale negativo, alla luce della normativa di recente introduzione, chiedendo di proseguire nell'attività istruttoria, a suo tempo intrapresa, al fine di giungere ad una compiuta analisi nel merito del progetto, e invita la Regione Abruzzo a voler far pervenire il proprio parere di competenza.

In data 22 novembre 2012, il Ministero dell'Ambiente comunica alla Provincia di Chieti, ai Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Fossacesia e Vasto, e per conoscenza alla Regione Abruzzo, alla Società Medoilgas Italia S.p.A. e alla Commissione nazionale Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, il riavvio del procedimento relativo al progetto di Sviluppo del giacimento Ombrina Mare.

In data 25 gennaio 2013, con parere 1154, la Commissione nazionale Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVA) esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di Sviluppo del giacimento Ombrina Mare.

In data 4 marzo 2013, la Regione Abruzzo scrive al Ministero dell'Ambiente evidenziando, oltre al mancato ricevimento delle comunicazioni innanzi richiamate, perplessità sulla legittimità formale e procedurale del provvedimento inerente la compatibilità ambientale del progetto di Sviluppo del giacimento Ombrina Mare.

Alla data del 7 aprile 2013, sul sito del Ministero dell'Ambiente il procedimento risulta in corso con un supplemento istruttorio a seguito del parere inviato dalla Regione Abruzzo in data 4 marzo 2013.

NORME "AD SOCIETATES"

A seguito del disastro ambientale scaturito dall'incidente sulla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nelle acque del Golfo del Messico, il Governo Italiano, sotto azione dell'allora Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, approva il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 (correttivo ambientale) che dispone:

- il divieto di ricerca, prospezione o coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno di aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale;
- il divieto di ricerca, prospezione o coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone marine poste entro dodici miglia dalle suddette aree protette;
- il divieto di ricerca, prospezione o coltivazione per i soli idrocarburi liquidi, entro cinque miglia dalle linee di base;
- fatto salvo i titoli abilitativi già rilasciati, l'applicazione ai procedimenti autorizzatori in corso.

Ombrina Mare, in virtù della distanza dalla costa, delle riserve naturali regionali (Punta Aderci, Acquabella e Ripari di Giobbe) e dei Siti di Importanza Comunitaria (Punta Aderci - Punta della Penna, Lecceta litoranea di Torino di Sangro e Foce del fiume Sangro e Fosso delle Farfalle), risulta ricadere nella piena applicazione dei divieti introdotti dal Decreto Prestigiacomo.

In tal senso infatti, si esprime la Commissione nazionale Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale che, con parere n. 541 del 7 ottobre 2010, formula un

giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di Sviluppo del giacimento Ombrina Mare.

In data 12 gennaio 2011, il **Ministro dell'Ambiente**, nel merito dell'applicazione del Decreto Prestigiacomò, richiede un parere al Consiglio di Stato ⁹ che, in data 20 gennaio 2012, stabilisce che anche i provvedimenti di *proroga dei titoli abilitativi già rilasciati*, qual'è il permesso di ricerca della Medoiligas Italia S.p.A., rientrano nei divieti del Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128.

Il permesso di ricerca di Ombrina Mare, senza gli effetti della sospensione del decorso temporale accordato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 7 novembre 2011 (a valere per il periodo 5 maggio 2011 – 5 maggio 2012), sarebbe quindi decaduto non potendo beneficiare di atti di proroghe.

A tal proposito, desta senz'altro **meraviglia la tempestività del Governo Monti** che, su impulso dei Ministri Passera e Clini, a soli 15 giorni dalla pubblicazione del parere del Consiglio di Stato, approva il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 che, in maniera profetica alla dicitura del Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 *resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data*, aggiunge *anche ai fini delle eventuali proroghe*.

Il permesso di ricerca Ombrina Mare, superati i limiti posti dal parere del Consiglio di Stato, trova così salvezza e, a 20 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione 4 aprile 2012 n. 35, il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia la proroga di tre anni alla Medoiligas Italia S.p.A..

Alle leggi ad personam, si associano leggi ad societatem?

L'impegno del Governo Monti e del Ministro Passera a favore dei petrolieri prosegue con l'approvazione del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, cosiddetto **Decreto Sviluppo**, che cancella definitivamente gli effetti del Decreto Prestigiacomò su tutti i procedimenti in corso.

Questa volta è certo che si tratta di una norma *ad societates!*

L'istanza di coltivazione Ombrina Mare trova così anch'essa salvezza e, a soli 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto sviluppo, prima ancora della sua conversione il legge avvenuta il 7 agosto 2012, il **Ministero dell'Ambiente** invita la **Commissione nazionale Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVA)** a *proseguire l'attività istruttoria, a suo tempo intrapresa (3 dicembre 2009, ndr), al fine di giungere ad una compiuta analisi nel merito del progetto*.

IL MI(NI)STERO DELL'AMBIENTE

Le vicende di Ombrina Mare sono segnate dalla condotta del Ministero dell'Ambiente che, in più occasioni da l'impressione di rivestire direttamente i panni del Ministero dello Sviluppo economico.

⁹ Parere del Consiglio di Stato n. 282 del 20 gennaio 2012

Dall'analisi della documentazione, acquisita con l'accesso agli atti dell'8 marzo 2013 e direttamente sul sito del Ministero, **emergono diverse perplessità circa:**

- la **decisione**, assunta il 31 marzo 2005 nell'ambito della verifica di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell'istanza di permesso di ricerca (d.491B.R.-GC), tralasciando le indagini e le prospezioni geofisiche e rimandando il giudizio di verifica al solo pozzo esplorativo Ombrina Mare. Giudizio successivamente emesso nel dicembre 2007 nell'ambito di una nuova procedura.

Con tale decisione il Ministero dà l'impressione di non aver compiuto una valutazione complessiva del progetto che la norma, in base alla *completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, nonché alle perforazioni previste* e ai tempi programmati per l'esecuzione dei lavori, impone;

- la **mancata chiusura della procedura VIA**, e la conseguente non adozione del **parere negativo**, a seguito del giudizio espresso dalla Commissione nazionale Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale in data 7 ottobre 2010.

A Decreto Prestigiacomò vigente, **il Ministero ha avuto a disposizione 19 mesi per adottare il provvedimento!**

Nell'accesso agli atti, si è avuto comunque modo di visionare, e non di acquisire in quanto atto non protocollato, la bozza del decreto, predisposto e mai adottato, per la chiusura della procedura;

- la **mancata riapertura dei termini e il mancato riaggiornamento dello studio di impatto ambientale** a seguito del riavvio del procedimento comunicato in data 22 novembre 2012, visto il sostanziale lasso di tempo intercorso dalla sua presentazione e dall'esecuzione delle indagini conoscitive;

- la **mancata ripubblicazione della procedura** a seguito delle integrazioni inerenti le emissioni in atmosfera da parte della Medoiligas Italia S.p.A. (20 documenti tecnici prodotti nel dicembre 2012, e una integrazione volontaria di un documento risalente al 2010);

- la **decisione assunta**, a seguito della nota informativa della Medoiligas Italia S.p.A., di **escludere per i primi quattro anni di funzionamento dell'impianto l'Autorizzazione Integrata Ambientale**;

- la **mancata redazione dello Studio di Incidenza Ambientale** a seguito della nota fornita dalla Medoiligas Italia S.p.A. basata su una campagna di monitoraggio faunistico, floristico e vegetazionale limitata a meno di un mese di osservazioni condotte nella stagione invernale tra fine novembre e inizi dicembre 2012;

- la **bozza del decreto interministeriale di compatibilità ambientale** (al momento sottoscritto dal solo ministro Clini) riferita al giudizio espresso dal CTVA **che al posto di chiedere integrazioni alla Medoiligas Italia S.p.A. su aspetti progettuali di rilevante ricaduta ambientale, dispone semplici prescrizioni che non saranno sottoposte né a giudizio della Commissione né oggetto di partecipazione pubblica.**

Le suddette prescrizioni sono da ritenersi, a tutti gli effetti, richieste di integrazioni progettuali, in quanto:

- Prima dell'inizio dei lavori: deve essere presentato un manuale operativo contenente, *non in modo limitativo*, almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni: logistica del cantiere a terra e a mare, caratteristiche dei mezzi ed attrezzature di posa in opera, pianificazione dei lavori;
- Misure di prevenzione e di mitigazione: il Proponente dovrà implementare le misure di prevenzione dei rischi, dell'inquinamento marino, della produzione di rifiuti e di mitigazione degli impatti ambientali contenuti del S.I.A.;
- Manuale operativo: prima di procedere ad ognuna delle previste fasi di costruzione e di esercizio, ovvero in sede di progettazione esecutiva, dovrà essere presentato un manuale operativo contenente almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni:
 - a) logistica del cantiere e caratteristiche di tutti i mezzi navali coinvolti e delle attrezzature previste (*pianificazione dei lavori, ubicazione delle aree di lavoro, attrezzature di ancoraggio e di supporto, mezzi di sollevamento, ecc.*), attrezzature ausiliarie per procedure particolari o di emergenza, sistema di perforazione dei pozzi, caratteristiche dei pontoni, dei "Jack-up" e mezzi navali (*tipo di scafo, dimensioni, pescaggio, sistema di ormeggio e di ancoraggio al fondo con palificate o cassoni di carico tipo "spud cans" con definizione delle dimensioni degli stessi, meccanismi di manovra delle gambe scorrevoli, limiti operativi, ecc.*), tipo e caratteristiche dei verricelli, estensione del campo ancore, ecc;
 - b) *procedure di lavoro* (normali, particolari e/o di emergenza), *incluse quelle relative ad operazioni accessorie, di perforazione, di stesa e ancoraggio dei cavi, di tensionamento degli stessi, ecc.*;
 - c) è prescritto che il *manuale operativo debba essere redatto tenendo in debito conto di ogni possibile ed eventuale interferenza* tenendo conto dei piani che costituiscono una guida alle operazioni simultanee ai fini del *miglioramento della qualità, salute, sicurezza e standard ambientali nelle operazioni marittime oltre che dei sistemi HSE* (Salute, Sicurezza, Ambiente, ndr)
- Interramento: Qualora si dovesse rendere necessario procedere all'interramento delle condotte, anziché alla semplice posa delle stesse sul fondo, il Proponente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire l'autorizzazione relativo alla movimentazione di fondali marini derivanti dalle attività di posa in mare di cavi e condotte.

Alla luce delle perplessità, espresse in maniera esemplificativa e non esaustiva, suscita ancora più stupore la lettera¹⁰ inviata, il giorno dopo l'approvazione del Decreto Sviluppo che riabilitava tutti i procedimenti in corso, da Sergio Morandi, Amministratore Delegato della Medoilgas Italia S.p.A., al Ministro dell'Ambiente Corrado Clini con cui esprime un doveroso apprezzamento per il prezioso contributo apportato da Lei (Corrado Clini, ndr.) e dai Suoi collaboratori per l'individuazione della soluzione poi adottata dal Governo al fine di porre riparo ad una situazione insostenibile oltre che ingiusta per gli operatori del settore e auspichiamo un positivo completamento dell'iter alle Camere per una sua definitiva e rapida approvazione.


¹⁰ Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, prot. DIVA 16011 del 03.07.2012 (resa nota dai parlamentari Gianluca Vacca e Daniele Del Grosso in data 27 marzo 2013).

A rafforzare le perplessità sull'operato del Ministero, si aggiunge la **mail** risalente ad aprile 2012 contenuta nel fascicolo Ombrina Mare, letta in occasione dell'accesso agli atti e non acquisita in quanto non protocollata, dove "a memoria" riferisce che il *Ministro Clini è molto favorevole ad un incontro con le società britanniche di energia che operano nelle esplorazioni per l'estrazione degli idrocarburi.*

IL PROGETTO

Lo sviluppo¹¹ del campo Ombrina Mare prevede, schematicamente, quattro tipologie di strutture:

- piattaforma Ombrina Mare;
- nave FPSO;
- condotte sottomarine;
- pozzi estrattivi.




Piattaforma Ombrina Mare

Denominata OMB-A, è composta da una struttura metallica portante a quattro gambe posizionata e collegata in adiacenza all'esistente struttura del pozzo Ombrina Mare 2. La piattaforma non prevede un presidio permanente di personale a bordo.

¹¹ Basis Engineering S.r.l. (2009)

Istanza di concessione di coltivazione "D.30 B.C. - MD". Progetto Ombrina Mare. Studio di Impatto Ambientale. Novembre, 2009



Dimensioni:

Altezza 43,5 m*

Larghezza 35 m

Lunghezza 25 m

*compresa la gru

Distanza dalla costa

3,2 miglia nautiche (6 Km)

Pozzi collegati:

da 4 a 6

Basis

Engineering - Progetto Ombrina Mare - Piattaforma OMB-A

Nave FPSO

L'unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO - *Floating Production, Storage and Offloading*) è una nave permanentemente ancorata di dimensioni:


Altezza 54 m (di cui 22 m di fiancate)

Larghezza 33 m

Lunghezza 320 m

Distanza dalla costa circa 5,4 miglia nautiche (10 Km)

Capacità di stoccaggio circa 45-50.000 tonnellate di olio
da 10.000 a 15.000 mc di acqua di formazione



Basis Engineering - Floating Production, Storage and Offloading



Firenze FPSO – Modello indicato dalla Medoilgas Italia S.p.A.

La FPSO è allestita con sistemi di processo per il trattamento di olio (centro oli, “primo trattamento” del greggio per ridurre il contenuto di zolfo), di gas e di acqua di strato.

Condotte sottomarine

I collegamenti tra la piattaforma OBM-A, la nave FPSO e la piattaforma SSM-9 (Santo Stefano Mare 9) sono garantiti da condotte e cavi sottomarini.

Nello specifico sono previsti:


- 4-5 km di condotta sottomarina di diametro 30 cm per il trasporto dell'olio dalla piattaforma OBM-A alla nave FPSO;
- 12 km di condotta sottomarina di diametro 15 cm per il trasporto del gas dalla piattaforma OBM-A alla piattaforma SSM -9;
- 4-5 km di condotta sottomarina di diametro 15 cm per il trasporto dell'acqua di formazione dalla piattaforma OBM-A alla nave FPSO;
- 4-5 km di condotta sottomarina di diametro 15 cm per il trasporto dell'acqua di formazione dalla nave FPSO alla piattaforma OBM-A;
- 4-5 km di condotta sottomarina di diametro 7,5 cm per fornitura di carburante (gas) dalla piattaforma OBM-A alla nave FPSO;
- 4-5 km di condotta sottomarina di diametro 10 cm per scarico di carburante (gas) in eccesso dalla nave FPSO alla piattaforma SSM-9 , attraverso la piattaforma OBM-A;
- 4-5 km di condotta sottomarina di diametro 4 cm per il trasporto del DEG (glicole di etilenico) esausto dalla piattaforma OBM-A alla nave FPSO;
- 4-5 km di cavo per energia elettrica da nave FPSO a piattaforma OBM-A.

Il totale delle condotte sottomarine è pari a circa 43,5 Km

Pozzi di estrazione

Lo sviluppo del giacimento Ombrina Mare prevede, oltre al pozzo OMB2 Dir, la realizzazione¹² da 4 a 6 pozzi, di profondità indicativa di circa 2.200 m con drenaggi suborizzontali di circa 600 metri.

¹² I pozzi sarebbero 6 secondo le “integrazioni volontarie” pubblicate sul sito del Ministero e risalenti al 2010,



Ubicazione piattaforma e pozzi di sviluppo

STIMA DEGLI IDROCARBURI

Le riserve di idrocarburi sono costituite dai volumi di olio e gas che si stimano possano essere estratti dai giacimenti conosciuti.

Lo schema di classificazione delle riserve più diffuso a livello internazionale è quello adottato dalla Society of Petroleum Engineers (SPE)¹³ che suddivide, secondo un grado di incertezza crescente, gli idrocarburi scoperti e commerciali in:

1P (Certe e recuperabili al 90%), **2P** (Probabili e recuperabili al 50%), **3P** (Possibili e recuperabili al 10%)

Su scala nazionale al 31. 12.2011, le riserve¹⁴ di idrocarburi sono così suddivise:

OLIO (tonn)	Certe	Probabili	Possibili
Nord Italia	658.000	169.000	128.000
Centro Italia	43.000	2.360.000	737.000
Sud Italia	57.430.000	93.751.000	87.985.000
Sicilia	7.914.000	4.408.000	5.799.000
Totale Terra	66.046.000	100.688.000	94.649.000
Zona B	5.499.000	5.525.000	0
Zona C	3.866.000	2.956.000	563.000
Zona F	911.000	1.417.000	0
Totale Mare	10.276.000	9.898.000	563.000
Totale Italia	76.322.000	110.586.000	95.212.000

¹³ Society of Petroleum Engineers (2005). *Oil and Gas Reserves Committee (OGRC). Comparison of Selected Reserves and Resource Classifications and Associated Definitions*. December 2005;

¹⁴ Ministero dello Sviluppo Economico (2012). *Rapporto annuale 2012. Attività 2011. Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche*. Gennaio, 2012.

GAS (Smc)	<i>Certe</i>	<i>Probabili</i>	<i>Possibili</i>
Nord Italia	2.613.000.000	2.346.000.000	64.000.000
Centro Italia	1.638.000.000	1.925.000.000	622.000.000
Sud Italia	19.373.000.000	22.220.000.000	11.028.000.000
Sicilia	2.254.000.000	885.000.000	523.000.000
Totale Terra	25.878.000.000	27.376.000.000	12.237.000.000
Zona A	26.455.000.000	14.836.000.000	13.210.000.000
Zona B	4.823.000.000	5.667.000.000	797.000.000
Zona C+F+G	5.185.000.000	13.565.000.000	2.284.000.000
Totale Mare	36.463.000.000	34.068.000.000	16.291.000.000
Totale Italia	62.341.000.000	61.444.000.000	28.528.000.000

Le riserve del giacimento Ombrina Mare, certificate dalla SIM - Società Italiana Mineraria, risultano quantificate in:

Totale olio (1P + 2P) = 6.055.000 tonn (40.000.000 barili di olio)

- 1P 1.816.600 tonn (12.000.000 barili di olio) pari al 2,38% delle riserve nazionali certe;
- 2P 4.238.400 tonn (28.000.000 barili di olio) pari al 3,83% delle riserve nazionali probabili.

Totale gas (1P + 2P) = 36.000.000 standard metri cubi gas

- 1P 10.000.000 standard metri cubi gas pari allo 0,02% delle riserve nazionali certe;
- 2P 24.000.000 standard metri cubi gas pari allo 0,04% delle riserve nazionali probabili.

Adottando i criteri SPE, le riserve certificate Ombrina Mare corrispondono ad una quantità di idrocarburi estraibile pari a:

Totale olio = 3.754.000 tonn

- 90% di 1.816.600 tonn = 1.634.800 tonn;
- 50% di 4.238.400 tonn = 2.119.200 tonn.

Totale gas = 21.000.000 standard metri cubi gas

- 90% di 10.000.000 = 9.000.000 standard metri cubi gas;
- 50% di 24.000.000 = 12.000.000 standard metri cubi gas.

La produzione stimata di Ombrina Mare incide pertanto, sul consumo annuale nazionale di petrolio nella misura pari allo 0,2%:

- Domanda energetica di petrolio = 70.400.000 tep
- Contributo Ombrina = 150.000 tonn (0,2%)

La produzione stimata di Ombrina Mare incide sul consumo annuale nazionale di gas nella misura pari allo 0,001%:

- Consumo di gas = 77.917.000.000 standard metri cubi gas
- Contributo Ombrina = 840.000 standard metri cubi gas (0,001%)

QUALITÀ DEGLI IDROCARBURI

La classificazione dei greggi, in generale, viene effettuata in base al grado API (American Petroleum Institute) e in base al contenuto di zolfo.

Sulla base dei gradi API il greggio è definito:

- **leggero** (light) API > 34°;
- **medio** (medium) 22° < API < 34°
- **pesante** (heavy) API < 22°

Sulla base del contenuto di zolfo (S), i greggi sono definiti:

- **dolce** (sweet) S < 0,5%;
- **medio** (medium-sour) 0,5% < S < 1,5%
- **acido** (sour) S > 1,5%

Il greggio del giacimento Ombrina Mare, di gradi API pari a 17 e contenuto di zolfo pari a 5,43%, risulta pertanto pesante e acido, ossia, di pessima qualità.

Tipo di greggio	Paese di provenienza	Grado API	Zolfo %
Gippsland	Australia	48	0,1
Tapis	Malaysia	46	0,1
Saharan Blend	Algeria	45	0,1
CPC Blend	Kazakhstan	44	0,6
Zuetina	Libia	41	0,3
Murban	Abu Dhabi	40	0,8
Arabian Berri	Arabia Saudita	39	1,2
Statfjord	Norvegia	39	0,2
West Texas Intermediate	Usa	39	0,2
Brent	Regno Unito	38	0,4
Syrian Light	Siria	37	0,8
Qatar Marine	Qatar	36	1,5
Kirkuk	Iraq	35	2
Bonny Light	Nigeria	35	0,2
Siberian light	Russia	35	0,6
Iranian Light	Iran	34	1,5
Val d'Agri	Italia	20	6,5
Vega	Italia	18	2,3
Ombrina	Italia	17	5,4
Rospo Mare	Italia	11	?

(Dati Unione Petrolifera, elaborazione Legambiente)

Caratteristiche merceologiche principali greggi comparati ai greggi italiani

CANONE E STIMA DELLE ROYALTIES

In Italia, i giacimenti di idrocarburi sono, ai sensi dell'Art. 826 del Codice Civile, patrimonio indisponibile dello Stato e lo sfruttamento delle risorse è lasciata in concessione alle imprese private (concessionario) che, nel rispetto dei programmi di lavoro approvati, provvedono al pagamento di canoni proporzionati alla superficie dei titoli minerari ottenuti e al pagamento di royalties proporzionate alle quantità di idrocarburi estratte.

Il canone di un permesso di ricerca è stabilito¹⁵ in:

- euro 5,16 per km quadrato di superficie;
- euro 10,33 per km quadrato di superficie in caso di prima proroga;
- euro 20,66 per km quadrato di superficie in caso di seconda proroga.

Per il Permesso di Ricerca B.R269.GC (Ombrina Mare) il canone annuale risulta essere pari a:

- euro 5,16 x 271,25 Km² = **1.400,89 euro anno**
(per i sei anni passati, fatta eccezione per il periodo di sospensione del decorso temporale)
- euro 10,33 x 109,20 Km² = **1.127,94 euro anno**
(per i prossimi 3 in quanto, il titolo è stato oggetto di riduzione dell'area)

La determinazione delle royalties¹⁶ è effettuata in controvalore calcolato sul prezzo dell'olio e del gas definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Per le estrazioni in mare, la norma¹⁷ stabilisce che:

- sono esenti da royalties:
 - le prime 50.000 tonnellate/anno di olio estratto;
 - i primi 80.000.000 metri cubi/anno di gas estratto;
- le royalties sono ripartite:
 - 45% allo Stato;
 - 55% alle Regioni.

Le aliquote¹⁸ delle royalties per gli idrocarburi estratti a mare sono stabilite in:

- per il gas: 7% (Stato e Regioni) + 3% (Ministero dell'Ambiente), totale 10%;
- per l'olio: 4% (Stato e Regioni) + 3% (Ministero dell'Ambiente), totale 7%.

Sulla base delle produzioni stimate, il valore annuale delle royalties di Ombrina Mare derivanti dall'estrazione del gas sarà pari a 0 euro in quanto, la produzione totale di gas, pari a 21.000.000 standard metri cubi gas, è inferiore persino alla quota di esenzione annuale pari a 80.000.000 standard metri cubi.

¹⁵ D.Lgs. 25.11.1996 n. 625. Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

¹⁶ <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/royalties/royalties.asp>;

¹⁷ Legge 21 luglio 1967, n.613. Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

¹⁸ Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83. Misure urgenti per la crescita del Paese;

Per le estrazioni in mare, inoltre, la norma prevede che annualmente venga definita la riduzione del valore unitario delle aliquote che per il 2012¹⁹ è stata stabilita in 41,23 euro per tonnellata di olio estratto.

Sulla base delle produzioni stimate, il valore annuale delle royalties di Ombrina Mare derivanti dall'estrazione di olio sarà per la Regione Abruzzo, calcolato in maniera esemplificativa su valori medi e sulla base dei prezzi 2012, pari a circa 700.000 euro.

Produzione stimata²⁰ (90% 1P + 50% 2P) = circa 100.000 tonnellate di olio anno

Valore di mercato²¹ = 70\$ barile

Aliquota 4% = 4.000 tonnellate di olio

Valore dell'aliquota = 1.280.000 euro

Royalties a favore della Regione Abruzzo = 55% di 1.280.000 = 700.000 euro circa

CONCLUSIONI

Dalle storie e dai numeri, appare chiaro che Ombrina Mare rappresenta una operazione insensata; se poi la ricaduta locale (royalties) si traduce, nella media della produzione del giacimento, in mezza tazzina di caffè all'anno per ogni abruzzese, l'operazione rischia di offendere tutti coloro, cittadini e imprese, che guardano al futuro dell'Abruzzo con occhi e interessi diversi, e soprattutto con sensibilità adeguata alla Regione Verde d'Europa.

Petrolio di pessima qualità e di quantità trascurabili, sufficiente a coprire a fatica lo 0,2% del consumo annuale nazionale; gas in quantità insignificante e sufficiente a coprire appena lo 0,001% del consumo annuale nazionale.

Sono questi i miseri numeri che, secondo la Strategia Energetica Nazionale di recente approvazione, dovrebbero contribuire a ridurre la dipendenza dall'estero e ad abbassare la bolletta energetica.

Il gioco vale la candela? A quanto ammonta l'energia netta, ovvero, il bilancio energetico finale tra l'energia del greggio e l'energia necessaria per l'estrazione, il trattamento, il trasporto e la raffinazione?

Infine, "la singolare mutazione normativa" *ad societates* messa in atto dal Governo Monti e "l'indulgente iter autorizzativo" seguito dal Ministero dell'Ambiente rappresentano, in maniera chiara e lampante, le favorevoli condizioni di vantaggio godute dalle compagnie petrolifere; condizioni che trovano perfetta sintesi "nell'imbarazzante lettera di ringraziamento" inviata al ministro Clini da Sergio Morandi, Amministratore Delegato della Medoiligas Italia S.p.A..

Lo stesso ministro Clini che, qualche mese prima, si mostrava ben contento di incontrare le società petrolifere britanniche, qual è la Medoiligas Italia S.p.A..

¹⁹ Decreto Ministeriale 22 marzo 2013. *Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi (royalties) per l'anno 2012;*

²⁰ al netto delle esenzioni;

²¹ riferimento a <http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/bollettino/2012/trimestre1/pagina24.htm> e al netto della riduzione del valore unitario

A cura di: Angelo Di Matteo, Giorgio Zampetti e Stefano Ciafani

Con il contributo di: Luzio Nelli e Giuseppe Di Marco

Con il ringraziamento a: Luca Pardi

Fonti bibliografiche:

1. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (2013)

Il Mare. Supplemento al Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse. Febbraio 2013;

2. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (2013)

Rapporto annuale 2013. Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche. Gennaio, 2013;

3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (2012)

Rapporto annuale 2012. Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche. Gennaio, 2012;

4. BASIS ENGINEERING S.R.L. (2009)

Istanza di concessione di coltivazione “D.30 B.C. - MD”. Progetto Ombrina Mare. Studio di Impatto Ambientale. Novembre, 2009;

5. SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS (2005)

Oil and Gas Reserves Committee (OGRC). Comparison of Selected Reserves and Resource Classifications and Associated Definitions. December 2005;

6. MEDITERRANEAN OIL & GAS PLC (2012)

Annual Report 2011. Building a resources factory. May 2012;

7. <http://www.assomineraria.org>;

8. <http://www.investegate.co.uk>;

9. <http://www.medoiligas.com>

10. <http://www.naturalgaseurope.com>;

11. <http://www.scandoil.com>;

12. <http://www.unione petrolifera.it>;

13. <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it>.